



COMUNE DI CALENZANO

**“Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Toscana nell’ambito del Progetto regionale Filiera corta – rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani”**

## **Regolamento di partecipazione "Spaccio Locale Filiera Corta di Calenzano"**

*(Approvato con deliberazione n.129/GM del 27/09/2012)*

### **Articolo 1 - Finalità.**

Lo spaccio "Filiera Corta di Calenzano" è posto presso il complesso del nuovo polo istituzionale di Calenzano, nell'unità immobiliare di proprietà comunale affidata in gestione all'Associazione Turistica di Calenzano, di seguito indicata come ATC.

Lo spaccio è aperto ai prodotti di tutte le aziende agricole e artigiane e ai commercianti del territorio comunale di Calenzano nei limiti della disponibilità degli spazi, purché corrispondenti alle caratteristiche evidenziate nel presente regolamento. Nell’ambito della attività dello spaccio, nelle normali condizioni di esercizio, sarà effettuata la esclusiva vendita di **“unità prodotto”** prestabilite dal produttore. Tali risulteranno essere i prodotti preconfezionati all’origine, **venduti al pezzo o al collo**, interi o frazionati.

La unità di vendita predeterminata dal produttore, conterrà le indicazioni di peso, di prezzo e di quanto altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari secondo tipologia.

Non è ammessa la vendita assistita previo frazionamento al taglio e al peso, e la vendita di prodotti sfusi, in quanto originariamente preconfezionati.

Eventuali variazioni rispetto alle soprascritte modalità di vendita saranno ammesse dal Comitato Tecnico dello Spaccio, in relazione allo svolgimento di particolari eventi di promozione o di altra tipologia.

Il Comune promuove una presenza variegata di produzione da vendere all’interno dello spaccio.

### **Articolo 2 - Organizzazione**

L’Amministrazione Comunale individua con deliberazione della Giunta Comunale il "Comitato Tecnico dello Spaccio" quale organo per il coordinamento generale ed il controllo della qualità dei prodotti da commercializzare. Il Comitato rimane in carica per la durata del progetto (tre anni) ed ha le seguenti funzioni:

- A. Garantire la finalità pubblica del progetto soprattutto per quanto concerne la qualità dei prodotti, il controllo dei prezzi, la partecipazione diffusa delle aziende secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
- B. Procedere ai controlli nelle aziende per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e per la tracciabilità del prodotto;
- C. Coordinare le iniziative volte alla promozione della filiera corta.

Il suddetto Comitato è composto da:

- a) 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (in qualità di Coordinatore con poteri decisori in caso di parità di voti in seno al Comitato);
- b) 1 rappresentante degli espositori
- c) 1 rappresentante dell'ATC

Lo Spaccio Locale rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Eventuali modifiche agli orari ed ai giorni di apertura saranno stabilite dal Comitato Tecnico dello Spaccio, che garantirà in ogni caso l’apertura dello spaccio anche nei giorni domenicali o festivi coincidenti con lo svolgimento di eventi/manifestazioni rilevanti per la promozione del territorio e, quindi, dei prodotti locali.

L’Amministrazione Comunale si avvale, in prima istanza, dell'ATC come partner operativo per la gestione dello Spaccio, che come tale svolge le seguenti funzioni:

1. Gestione di magazzino (ricevimento prodotti – carico e scarico amministrativo del magazzino);
2. Servizio di assistenza alla vendita dei prodotti aziendali;

3. Riscossione dei pagamenti relativi alla loro vendita;
4. Servizio di gestione cassa;
5. Redazione del resoconto mensile delle vendite;
6. Manutenzione delle attrezzature necessarie alla commercializzazione ed al deposito dei prodotti.

### **Articolo 3 - Investimenti e compartecipazione**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali, le spese iniziali per l'acquisto e l'allestimento di dotazioni e attrezzature, oltre quelle relative alle utenze per i primi tre anni dall'attivazione.

Sono invece a carico dei produttori una percentuale sul venduto variabile tra il 5 e il 10% ed un contributo forfetario annuale variabile tra 250,00 e 350,00 Euro, allo scopo di coprire le spese di funzionamento dello spaccio medesimo. Durante i tre anni di durata del progetto il Comitato Tecnico potrà decidere di reinvestire le somme così accantonate per finanziare iniziative promozionali dello spaccio. Una volta trascorso il periodo triennale di attuazione del progetto, le somme a carico dei produttori saranno utilizzate allo scopo di coprire integralmente le spese di gestione dello spaccio medesimo. Gli importi e le modalità di pagamento saranno indicati dal Comitato Tecnico dello Spaccio.

### **Articolo 4 - Modalità di partecipazione allo Spaccio Locale**

Le aziende che hanno sede o unità locali nel territorio comunale, interessate alla partecipazione, possono in ogni momento inviare al Comune la scheda di adesione, da redigersi in carta libera sulla base di modulistica appositamente predisposta, sia nella fase di prima attuazione che nei periodi successivi. Il Comune provvede a valutare insieme al Comitato Tecnico l'adesione al progetto, anche al fine di armonizzare le presenze espositive sulla base dei seguenti criteri:

- diversificazione dei prodotti,
- territorialità delle aziende e delle produzioni,
- tipicità e tradizionalità,
- sostenibilità sociale e ambientale del processo produttivo.

Sono ammessi alla vendita presso lo Spaccio Locale i prodotti classificabili come prodotti agricoli toscani locali ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 335 del 14 maggio 2007.

Le aziende saranno ammesse a partecipare a seguito dell'approvazione dell'adesione da parte della Giunta Comunale. Qualora le domande di partecipazione fossero molto superiori agli spazi espositivi presenti nello Spaccio, le aziende saranno ammesse sulla base della rotazione semestrale.

### **Articolo 5 - Diritti e doveri delle aziende**

Le aziende si impegnano, attraverso la sottoscrizione della scheda di adesione, ad osservare il presente regolamento. Le aziende devono assicurare la presenza delle produzioni allo Spaccio con continuità e puntualità, come da impegno comunicato nella scheda di adesione.

Le aziende si impegnano a conferire esclusivamente i prodotti indicati nella scheda di adesione provenienti dalla propria produzione; eventuali integrazioni dovranno essere comunicate al Comitato Tecnico dello Spaccio, che si riserverà di accettarle.

I prodotti dovranno essere consegnati allo Spaccio durante l'orario indicato dall'ATC con regolare documento di trasporto.

I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita e le singole aziende dovranno occuparsi di collaborare con l'ATC per la loro disposizione, ponendo particolare attenzione nell'allestimento, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione a favore del consumatore.

L'ATC si impegnerà affinché la struttura garantisca condizioni di base e generali idonee per la conservazione dei prodotti; tuttavia, anche in considerazione di singole specificità e criticità, le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o avariato.

I produttori si impegnano ad individuare proposte particolari di presentazione e confezionamento dei prodotti, ad esempio secondo le tipologie "confezione familiare / confezione assortita / consumo familiare / acquisto settimanale".

I produttori si impegnano, altresì, a collaborare alle iniziative che il Comitato, l'ATC o l'Amministrazione Comunale promuoveranno per lo sviluppo della "Filiera corta" e per la promozione dei prodotti locali.

L'azienda deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail) eventuali periodi di diminuzione e/o mancanza di produzioni, così da permettere all'ATC la possibilità di sostituzione con altri espositori.

Tutta la comunicazione interna allo spazio (schede di presentazione, indicazione azienda, cartelli prezzi, cartelli offerte speciali, immagini fotografiche, depliant, brochure ecc...) è gestita dal Comitato Tecnico dello Spaccio.

### **Articolo 6 - Qualità e prezzo.**

I produttori si impegnano a perseguire gli obiettivi, stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 335 del 14 maggio 2007, in tema di modalità di controllo e/o autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti, e le modalità di rispetto delle normative igienico-sanitarie, assicurando la finalità pubblica del

contenimento del caro prezzi dei prodotti agricoli alimentari e lo scopo sociale di facilitare l'accesso dei consumatori ai prodotti toscani, condividendo strumenti per il controllo e l'autocontrollo della qualità e della tracciabilità dei prodotti, nonché per evidenziare la trasparenza del prezzo sotto il controllo del Comitato Tecnico dello Spaccio.

Per il prezzo di vendita, sarà considerato **come riferimento il prezzo praticato in azienda**. Il prezzo praticato in azienda, ed ogni sua successiva variazione, dovrà essere comunicato al Comitato Tecnico dello Spaccio almeno 15 giorni prima del conferimento, per consentire una corretta informazione al consumatore e garantire l'impegno della trasparenza e del contenimento del caro vita alimentare.

Le offerte e le promozioni saranno coordinate dal Comitato tecnico di Spaccio, in accordo con i produttori.

#### **Articolo 7 - Normative igienico-sanitarie.**

Rimane a carico di ciascuna azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio, per le modalità di "conferimento", di confezionamento, la data di scadenza, la corretta conservazione, la valutazione dell'idoneità alla vendita, ecc...), così come la presentazione delle pratiche previste dalle normative per la vendita diretta.

L'ATC rimane responsabile per ogni adempimento previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi/autorizzatori, in materia di conservazione, gestione e vendita di prodotti alimentari all'interno dello spaccio locale.

#### **Articolo 8 - Esclusione**

I produttori che - a giudizio dell'Amministrazione Comunale - non rispetteranno i principi di questo regolamento non potranno continuare a partecipare attraverso la fornitura dei propri prodotti allo spaccio locale.

Il Comitato tecnico è incaricato di compiere i controlli sui prodotti e provvede ad escludere dalla vendita i prodotti che presentino criticità e/o che non siano conformi ai criteri di ammissione allo spaccio.